



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore alle infrastrutture e all'ambiente**

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

Tel. 0461493202- Fax 0461493203

e-mail: [ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it](mailto:ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it)

pec: [ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it](mailto:ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it)

Egregi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

e p.c. Spettabili

Consorzio dei Comuni Trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per l'Assistenza

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino e Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Trento

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Confindustria Trento

Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio  
Confesercenti del Trentino  
Università degli Studi di Trento  
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di  
miglioramento fondiario

Trento, 18 DIC. 2015

Prot. n. 652246 / D 330

OGGETTO: Modificazioni al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"

Sul Bollettino Ufficiale n. 43 di data 27 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente n. 17-31/Leg. di data 20 ottobre 2015 avente ad oggetto: "Modificazioni al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"", applicabile dal 11.11.2015.

Si espongono di seguito le novità normative.

È stato modificato l'**articolo 54 del regolamento** per la parte relativa alla gestione dell' **elenco telematico delle imprese** da invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, togliendo la previsione che l'elenco è aggiornato annualmente dall'amministrazione e chiarendo che le imprese sono tenute a comunicare le variazioni intervenute nel loro status tempestivamente entro un periodo temporale definito.

Le modifiche tendono a risolvere una discrasia nella gestione dell'elenco telematico delle imprese. Infatti, poiché l'iscrizione all'elenco è volontaria, è opportuno che siano le imprese (e non la pubblica amministrazione) a tenere aggiornato l'elenco, provvedendo ad inserire, entro quindici giorni dall'evento, ogni variazione dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini dell'iscrizione; quando l'Amministrazione aggiudicatrice accerta, in contraddittorio con l'impresa, la non veridicità dei dati dichiarati dall'operatore economico, la medesima amministrazione dispone la sospensione dell'operatore economico dall'elenco telematico per un periodo di due mesi.

Con riferimento all'elenco telematico delle imprese, per completezza di informazione, si riporta quanto pubblicato sul sito istituzionale della PAT alla pagina di APAC ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)):

*"Nelle more del rilascio della nuova versione dell'applicativo "Elenco Telematico Imprese" la procedura di modifica dei dati e delle dichiarazioni già forniti dall'Impresa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Telematico Imprese, così come introdotta dalla recente modifica dell'art. 54 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., disposta dall'art. 1 del D.P.P. 20 ottobre 2015 n. 17-31/Leg. che così prescrive: "Le imprese inseriscono entro 15 giorni dall'evento ogni variazione dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini dell'iscrizione. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice accerti, in contraddittorio con l'impresa, la non veridicità dei dati dichiarati dall'operatore economico, la medesima amministrazione dispone la sospensione dell'operatore economico dall'elenco telematico di cui al comma 2 per un periodo di due mesi", si è provveduto ad attivare un sistema di notifica automatico della dichiarazione di modifica dei dati e delle dichiarazioni agli indirizzi pec di tutti gli Enti che hanno istituito un proprio elenco telematico.*

*Pertanto, al momento della comunicazione da parte dell'Impresa della modifica intervenuta in ordine alle dichiarazioni ed ai dati precedentemente rilasciati, tutti gli Enti dotati di un elenco telematico imprese verranno parimenti informati della predetta modifica.*

***Resta inteso che permane a carico dell'Impresa l'onere di effettuare la dichiarazione di modifica dei dati e delle dichiarazioni presso ogni Elenco Telematico Imprese cui la stessa risulta iscritta nel più breve tempo possibile.***

Sono stati poi modificati **gli articoli 54 e 178, comma 1 del regolamento**, concernente le spese in economia, innalzando il numero di imprese da invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e nei cottimi, rispettivamente da dodici a venti e da sette a dodici, "fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci siano aspiranti idonei in tal numero" nell'elenco telematico di imprese di cui all'art. 54, comma 2 l.p. 26/93 e non sussiste la possibilità di applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della lp 26/1993.

Sono considerate, a questo fine, "opere specialistiche" le categorie OG4, OG8, OS2, OS21, OS28, le lavorazioni di restauro, le asfaltature e le lavorazioni inerenti la segnaletica orizzontale.

La proposta mira a garantire una più ampia partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese, in coerenza con le politiche comunitarie che mirano alla tutela delle MPMI, come espresso nella Direttiva 2014/24/UE.

È stato infine modificato l'**articolo 217, comma 7 ter del regolamento** spostando al 31 dicembre 2016 il periodo transitorio di applicazione del Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro. L'ulteriore slittamento del periodo transitorio di applicazione in via ordinaria del Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, risponde all'esigenza di coordinare questo istituto con l'attivazione dell'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati, a cura della Cassa edile. Questo Osservatorio, oltre alle finalità dichiarate, potrebbe costituire una valida alternativa al Libro del personale, che diventerebbe così una ridondanza. Il periodo transitorio indicato è sufficiente per verificare e testare l'attivazione dell'Osservatorio presso la Cassa edile.

La presente circolare viene pubblicata in Internet sul portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)).

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

